



Prot. n. 2335

ORDINANZA n. 3 del 1.06.2018

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani di affezione per la loro custodia e corretta conduzione, volte alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica e il benessere dei cani custoditi dai cittadini;

EVIDENZIATA la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno del randagismo e dell'abbandono dei cani mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia, con particolare attenzione all'obbligo di iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale e di utilizzo del microcip;

RILEVATA l'esigenza di garantire la pubblica incolumità, potenzialmente lesa da erronea modalità di tenuta e conduzione dei propri cani, mediante l'osservanza delle disposizioni prescritte dall'Ordinanza del Ministero della Salute 2009 relativa alla "*Tutela della salute pubblica dall'aggressione dei cani*";

PRESO ATTO delle segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni dei cani sul suolo pubblico, nonché relative all'impossibilità di circolare a piedi in alcune strade della periferia a causa della presenza di cani aggressivi;

RILEVATA la necessità, al fine del rispetto di quanto disposto dalle Leggi in materia e a garanzia del mantenimento dell'igiene e il decoro dell'ambiente, nonché la libera fruizione e vivibilità delle aree pubbliche in condizione di sicurezza sia dei passanti che degli stessi cani, di applicare il sistema sanzionando con funzione preventiva e deterrente all'inosservanza delle Leggi;

VISTE le disposizioni di cui:

- al T.U. delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265;
- Al Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.1954, n. 320;
- Alla Legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- Al D.A.I.S. della Regione Sardegna n. 1669 del 28.04.1989;
- Alla Legge Regionale 18.05.1994, n. 21 ed alla Legge Regionale 01.08.1996, n. 35;
- Legge 689/81 "....procedimento per l'applicazione del sistema sanzionatorio e in particolare l'art. 16 comma II in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali";

VISTE le norme in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la Legge n. 94/2009 recante disposizioni in materia di sicurezza urbana, in particolare l'art. 3 comma VI bis per il quale "*le sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali per chi imbratti le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500,00*";

RICHIAMATI gli artt. 50/54 di cui al D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO di dover provvedere nel merito;

ORDINA

- 1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina Regionale presso l'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Morgongiori, secondo gli orari d'ufficio;
L'iscrizione dovrà avvenire:
 - a) Entro il terzo mese di età del cane;
 - b) Per i cani di età superiore, entro trenta giorni dall'inizio della detenzione dello stesso;
 - c) Le persone già detentrici di cani non microcippati, devono effettuare l'iscrizione all'anagrafe entro 1 mese dalla data della presente ordinanza;
- 2) I cani iscritti all'anagrafe devono essere sottoposti all'identificazione, mediante l'inserimento di un microprocessore sottocutaneo, per il quale verrà rilasciato un certificato di iscrizione;

- 3) L'iscrizione all'anagrafe e l'identificazione saranno eseguite gratuitamente dal Servizio Veterinario della ASL presso locali, giorni ed orari, che verranno successivamente indicati;
Gli stessi interventi potranno essere effettuati a carico del proprietario da Veterinari liberi professionisti autorizzati, dotati gratuitamente dall'Azienda ASL delle apparecchiature necessarie per l'operazione nei giorni e nell'orario da concordare con i medesimi.
- 4) I proprietari o detentori dovranno dare comunicazione entro 7 giorni all'Ufficio Polizia Locale o al servizio Veterinario dell'Azienda ASL, della morte o dello smarrimento del cane ed entro 30 giorni dell'eventuale trasferimento di proprietà o del cambio di domicilio e/o residenza;
- 5) I proprietari devono osservare le seguenti disposizioni:
- Condurre il cane a guinzaglio possibilmente munito di museruola;
 - Prestarsi al contenimento del cane durante l'intervento di applicazione del microprocessore;
- 6) Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge 14.08.1991 n. 281 e dalla L.R. 18.05.1994 n. 21 e ss. mm.;
- 7) I proprietari devono assicurare la custodia dei propri cani adottando tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno ad altri animali e alle persone;
- 8) I cani a custodia di abitazioni o locali privati aperti, la cui presenza deve essere segnalata all'esterno, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio da vigilare sia recintato in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- 9) I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:
- OBBLIGO di utilizzo del guinzaglio per i cani condotti sulle pubbliche vie;
 - OBBLIGO di dotazione della museruola in caso di manifesta aggressività del cane;
 - OBBLIGO del kit per l'eventuale raccolta, dai luoghi pubblici, delle deiezioni solide degli animali;
- 10) Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del T.U. EE.LL. il quale consente che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 :
- Assenza di paletta igienica, mancato raccoglimento delle deiezioni anche in presenza di paletta igienica
Violazione art.2, comma 4 O. M. 03.03.2009: € 100,00
 - Cane lasciato libero, senza custodia/ Cane impegnativo condotto da persone inesperte • Assenza di museruola ove prevista; • Cane senza guinzaglio o con guinzaglio superiore a m. 1.50 - Violazione art. 672 c.p., e Violazione art. 1 O.M. 03.03.2009: € 100,00
 - Mancata iscrizione all'anagrafe canina e/o assenza microchip Violazione Art.4 L. R. 24.11.2001 n. 16: € 154,93;

In caso di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dalla L.R. n. 21/1994.

DISPONE che la presente Ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito ufficiale del Comune di Morgongiori www.morgongiori.eu.

DEMANDA il controllo della presente ordinanza alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e alle Autorità preposte e alla massima diffusione della stessa dagli Uffici competenti.

IL SINDACO
(Geom. Ibba Renzo)

